

STATUTO

STELLA ETS

ART. 1

DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA

E' costituita un'associazione disciplinata dalle disposizioni recate dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e, in quanto compatibili, dal codice civile e relative disposizioni di attuazione, denominata

"STELLA ETS"

L'Associazione ha sede in Milano, in Via Cosimo del Fante, 16 e durata illimitata. Potranno essere istituite ovunque, in Italia e all'estero, ai sensi di legge, sedi secondarie, amministrative e sezioni locali.

ART. 2

SCOPO - FINALITA' - ATTIVITA'

L'Associazione non ha scopo di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, operando **prevalentemente in Paesi esteri**, in particolare in contesti caratterizzati da povertà, marginalità sociale, emergenze umanitarie o carenza di servizi essenziali.

L'Associazione intende contribuire alla tutela e alla promozione dei diritti fondamentali della persona, con particolare riferimento ai soggetti svantaggiati o in condizioni di fragilità sociale, economica e sanitaria, con specifica attenzione ai diritti dell'infanzia, della donna e della famiglia.

A tal fine, l'Associazione svolge in **via esclusiva o principale attività di interesse generale**, le attività di cui alla lettera u) dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017, e precisamente attività di beneficenza, sostegno a distanza, erogazione di denaro, cessione di beni o servizi a titolo gratuito a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale, in particolare nei settori dell'educazione, dell'istruzione, della formazione professionale, della tutela della salute, dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, nonché della cooperazione allo sviluppo e degli aiuti umanitari.

L'Associazione opera ispirandosi ai principi di uguaglianza, giustizia sociale, solidarietà, rispetto delle differenze culturali e religiose, onestà e trasparenza.

Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione può, in particolare:

1. promuovere, sostenere e realizzare progetti di cooperazione internazionale e di solidarietà, anche mediante il finanziamento o il supporto a iniziative locali di carattere educativo, assistenziale, sanitario, sociale e ambientale;
2. finanziare e supportare la realizzazione di infrastrutture di utilità sociale, quali scuole, strutture sanitarie, orfanotrofi e analoghe opere, in collaborazione con enti pubblici o privati locali;
3. organizzare e favorire l'invio in loco di personale qualificato (medici, infermieri, insegnanti e altre figure professionali), al fine di supportare i professionisti locali, trasferire competenze e promuovere l'autonomia e lo sviluppo delle comunità beneficiarie.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3

AMMISSIONE E NUMERO DI ASSOCIATI

Il numero degli associati è illimitato. Possono aderire all'Associazione persone fisiche, giuridiche, enti ed istituzioni che, condividendone le finalità, facciano richiesta di aderirvi.

La domanda di ammissione è presentata in forma scritta, anche mediante strumenti telematici, ed è presentata da almeno un associato dell'Ente.

Il Consiglio Direttivo decide sull'ammissione degli associati, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati. L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato il quale, entro 60 giorni da tale comunicazione, può chiedere che sulla domanda si pronunci l'Assemblea, appositamente convocata a tale scopo, che delibera con le maggioranze di cui all'art. 21 codice civile.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 5.

ART. 4

DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati hanno il diritto di partecipare alle assemblee e di votare; eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi; essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento; frequentare i locali dell'Associazione, partecipando a tutte le iniziative e manifestazioni dalla medesima promosse; concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività; essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate; prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi, con le modalità stabilite dal successivo art. 16.

Gli associati hanno l'obbligo di rispettare il presente Statuto; svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti; versare la quota associativa annuale prevista e fissata dal Consiglio Direttivo. Le quote associative non sono rimborsabili, rivalutabili, né trasferibili a qualunque titolo. Gli associati che abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 5

PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio direttivo, previo idoneo contraddittorio con l'interessato, nei confronti dell'associato: che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto e a quanto deliberato dagli organi associativi; che risulti in mora con i versamenti della quota associativa. Nel caso di Enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi: estinzione; apertura di procedure concorsuali e/o di liquidazione.

Contro il provvedimento di esclusione l'interessato può proporre, entro 60 giorni dal ricevimento della sua comunicazione, ricorso motivato all'assemblea, che decide con le maggioranze previste dall'art. 21 codice civile.

ART. 6

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'organo di controllo e l'incaricato della revisione legale, qualora la loro istituzione venga deliberata dall'Assemblea o sia obbligatoria per legge.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo.

ART. 7

ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'assemblea è costituita da tutti gli associati e delibera nei termini di cui all'art. 21 codice civile.

L'assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo di propria iniziativa, ovvero su deliberazione del Consiglio medesimo, mediante comunicazione scritta, contenente il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza, di prima, ed eventualmente seconda convocazione, e l'ordine del giorno, spedita con mezzi idonei a garantire l'avvenuto ricevimento da parte degli aventi diritto almeno otto giorni prima della data fissata per l'adunanza.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'assemblea deve inoltre essere convocata quando se ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'assemblea delibera in merito:

- all'approvazione del bilancio di esercizio;
- alla nomina e revoca dei componenti degli organi sociali e, quando previsti, degli organi di controllo;
- alla responsabilità dei componenti degli organi sociali ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore, e alle eventuali azioni di responsabilità nei loro confronti;
- agli altri argomenti che siano portati all'Ordine del Giorno;
- a tutte le altre materie attribuite dalla legge alla sua competenza.

Il diritto di intervento in assemblea e il diritto di voto spettano agli associati in regola con il versamento della quota associativa per l'anno in corso.

In deroga all'art. 24, 1° comma, d.lgs. n. 117/2017 si considerano aventi diritto di voto coloro che risultino iscritti nel libro degli associati da almeno 30 giorni.

Ogni associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in assemblea da altro associato mediante delega scritta. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'assemblea in prima convocazione è validamente costituita con l'intervento di almeno la metà degli associati e delibera a maggioranza assoluta.

In seconda convocazione - da tenersi a distanza di almeno 24 ore dalla prima - l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per la modifica dello statuto, nonché per la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione è richiesta la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti di tutti gli associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, da altra persona designata dall'assemblea stessa. Il Presidente designa un Segretario, incaricato di redigere il verbale ove questo non sia redatto da un Notaio.

La partecipazione degli associati alle assemblee in audio-video conferenza tramite collegamenti digitali, può avvenire a condizione che gli aventi diritto possano essere identificati e sia loro consentito di partecipare in tempo reale alla trattazione e alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno.

ART. 8

CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre ad un massimo di undici componenti.

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci e resta in carica fino all'approvazione del bilancio relativo alla terza annualità di ciascun mandato. Gli amministratori sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo, ove non vi abbia provveduto l'assemblea, nomina nel suo seno un Presidente stabilendone i poteri.

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti, di norma almeno tre volte l'anno. La convocazione avviene con messaggio elettronico del Presidente, o in assenza di questo, del vice Presidente, almeno sei giorni prima del giorno stabilito per la riunione o, in casi di urgenza, almeno 48 ore prima.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente, o, in caso di sua assenza dal vice Presidente o dal Consigliere più anziano d'età. Il Consiglio è validamente costituito quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione, tra i quali, in particolare quelli di:

- dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi dell'attività associativa sulla base delle linee di indirizzo approvate dall'Assemblea;
- predisporre i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione dei beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati.

Gli amministratori devono entro 30 giorni dalla notizia della nomina chiederne l'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore, indicando oltre alle informazioni previste all'art. 62, 6° comma del Codice del Terzo Settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non risultano iscritte nel predetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9

PRESIDENTE

Al Presidente del Consiglio Direttivo spetta la legale rappresentanza dell'Associazione, nei confronti dei terzi ed in giudizio.

Il Presidente, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, è eletto dal Consiglio Direttivo tra i componenti a maggioranza dei voti.

Spetta al Presidente:

- eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- nominare e revocare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- convocare e presiedere le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- assumere in caso di necessità e di urgenza i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle proprie funzioni.

ART. 10

ORGANO DI CONTROLLO

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato dall'Assemblea qualora la stessa lo ritenga opportuno, ovvero nei casi previsti dall'art 30 del d.lgs. n. 117/2017.

L'organo di controllo, se collegiale, è costituito da tre componenti effettivi e due supplenti, scelti anche tra i non soci, che rimane in carica per un triennio.

I componenti dell'organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti previsti dal secondo comma dell'art. 2397 codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al 1° comma dell'art. 31 del d.lgs. n. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito Registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del d.lgs. n. 117/2017 ed attesta, laddove presente, che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto agli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni dell'Associazione o su determinati affari.

ART. 11

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Se l'organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i presupposti previsti dalla legge, l'Associazione nomina un Revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito Registro.

ART. 12

PATRIMONIO ED ENTRATE

Il patrimonio dell'Associazione, utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, è costituito:

- dal fondo di dotazione;
- dalle riserve destinate e vincolate ad uno specifico scopo;
- dai contributi pubblici e privati, dalle donazioni, dai lasciti testamentari e da ogni altro bene che pervenga all'Associazione a qualsiasi titolo con destinazione espressa da terzi e/o deliberata dal Consiglio Direttivo ad incremento del patrimonio;
- dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione;
- dall'avanzo di gestione dell'esercizio;

Il patrimonio è rigidamente vincolato ai fini istituzionali e non può essere destinato per altri scopi.

L'Associazione trae i mezzi per conseguire i propri scopi dalle seguenti entrate:

- dalle quote associative e da eventuali contributi volontari degli associati;
- dalle erogazioni liberali e dai contributi pubblici e privati versati all'Associazione per il raggiungimento del suo scopo;
- dalle rendite e dai proventi derivanti dalla gestione del patrimonio;
- dalle somme derivanti da alienazione di beni facenti parte del patrimonio;
- dagli avanzi di gestione dei precedenti esercizi non destinati a riserve vincolate;
- dai proventi derivanti dalle raccolte di fondi, tra cui le raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del d.lgs. n. 117/2017.

ART. 13

DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche indirettamente, utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati ai propri associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, e nei casi espressamente previsti dall'art. 8, 3° comma, del d.lgs. n. 117/2017.

Eventuali utili o avanzi di gestione devono essere destinati unicamente alla realizzazione delle attività di interesse generale e diverse previste ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore.

ART. 14

BILANCIO DI ESERCIZIO

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio dell'esercizio deve essere predisposto tempestivamente dal Consiglio Direttivo seguendo le previsioni dell'art. 13 del d.lgs. n. 117/2017, sottoposto all'approvazione dell'assemblea e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro i termini di legge.

Nei casi previsti dall'art. 14 del d.lgs. n. 117/2017 l'Associazione ha l'obbligo di redigere e depositare il bilancio sociale.

ART. 15

ATTIVITA' DEI VOLONTARI E LAVORO NELL'ASSOCIAZIONE

Nell'Associazione possono operare volontari, ai sensi dell'art. 17 del Codice del Terzo Settore, per lo svolgimento delle attività di interesse generale.

Le prestazioni di attività di volontariato possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle vigenti disposizioni.

L'Associazione assicura tutti i volontari che operano nell'ente contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I lavoratori dipendenti dell'Associazione hanno diritto a un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo individuato dal Consiglio Direttivo nel rispetto dei limiti fissati dal d.lgs. n. 117/2017, anche con riguardo alle differenze retributive.

ART. 16

LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione ha l'obbligo della tenuta dei seguenti libri:

- a) libro degli associati;
- b) libro dei volontari che svolgono le attività in modo non occasionale;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- e) libro dei verbali dell'organo di controllo e degli eventuali altri organi sociali

I libri di cui alle lettere a), b), c) e d) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera e) sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri dell'Associazione entro 30 giorni dalla richiesta al Presidente del Consiglio Direttivo.

ART. 17

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

L'Associazione si scioglie per delibera dell'assemblea assunta con il voto favorevole di almeno 3 / 4 degli associati o per le altre cause previste dalla legge.

L'assemblea che delibera lo scioglimento provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, e stabilisce i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, soddisfatte le passività eventualmente presenti in bilancio, non potrà essere diviso tra gli associati. Esso verrà devoluto a cura dei Liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell'Assemblea, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente che persegua finalità analoghe, con qualifica di Ente del Terzo Settore

ART. 18

NORME DI RINVIO

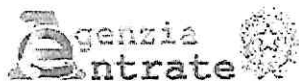
Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del d.lgs. n. 117/2017 nonché, in mancanza e per gli aspetti non disciplinati, le norme del codice civile e le relative disposizioni di attuazione concernenti le associazioni.

ART. 19

NORME DI FUNZIONAMENTO

I regolamenti interni e le altre disposizioni emesse dagli organi competenti, nell'ambito delle proprie mansioni, hanno valore legale all'interno dell'Associazione ed impegnano tutti i membri alla loro osservanza.





DIREZIONE PROVINCIALE DI: MONZA E DELLA BRIANZA
UFFICIO TERRITORIALE DI: DESIO

Registrazione di Atto Privato

Il 10/03/2026, presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TM3, serie 3, numero 225

data di stipula: 05/03/2026

ident.vo telematico: TM326L000225000ZH per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: BNDLCU74P50B300R

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE ED ENTE SENZA CONFERIMENTI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

97597370150				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 0,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento:

Su delega del Direttore Provinciale

LA FUNZIONARIA

Anna Lida Rignanese